

Codice A1823B

D.D. 13 gennaio 2026, n. 24

**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027.
Progetto SIMPLON 2050 - ID. 0300281. Presa d'atto dell'approvazione del progetto,
approvazione del quadro economico, dello schema di convenzione e modalità d'attuazione.**



ATTO DD 24/A1800A/2026

DEL 13/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA
2021-2027.

Progetto SIMPLON 2050 - ID. 0300281. Presa d'atto dell'approvazione del progetto,
approvazione del quadro economico, dello schema di convenzione e modalità
d'attuazione.

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

visto il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (c.d.
"Regolamento Interreg") sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno;

vista la Delibera CIPESS n. 78 del 2021, "Programmazione della politica di coesione 2021-2027
approvazione della proposta di AdP 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027", che stabilisce al
punto 2.3 per i Programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana
la misura massima del cofinanziamento nazionale e che tale cofinanziamento è posto a totale carico
del Fondo di rotazione;

vista la Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera
2021-2027, notificata all'Autorità di Gestione il 6 dicembre 2022;

vista la D.G.R. n. 2 – 6559 del 3 marzo 2023, presa d'atto approvazione del Programma Interreg VI-
A Italia- Svizzera per il periodo 2021-2027 e adozione sistema di governance.

La sopracitata D.G.R. n. 2-6559 del 6 marzo 2023 prevede che le Direzioni regionali, previo
confronto con il Settore Coordinamento dei fondi strutturali europei e cooperazione transfrontaliera,

possano proporre, sulle tematiche di propria competenza, iniziative progettuali nell'ambito dei bandi che saranno pubblicati nel corso della programmazione, assumendo, sia in qualità di capofila che di partner, la titolarità e la responsabilità della successiva gestione dei progetti che saranno finanziati.

Vista la pubblicazione del bando PRIMO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ORDINARI – Seconda finestra 10/03/2025-10/06/2025;

considerato che il Programma contempla, tra gli altri, l'obiettivo specifico 3.2: Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente e intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

Vista la DGR 5-1239/2025/XII del 16 giugno 2025 con la quale la Regione Piemonte ha aderito in qualità di partner al progetto SIMPLON 2050, con un budget complessivo di € 129.175,20;

il progetto ha come obiettivo l'istituzione di un sistema cooperativo transnazionale per rafforzare la mobilità passeggeri e merci attraverso il confine Italia-Svizzera, identificando le misure infrastrutturali più importanti per uno sviluppo coerente del sistema di trasporto internazionale di persone e merci, attraverso l'asse del Sempione.

Visto il decreto n. 18091 del 9/12/2025 della regione Lombardia che approva gli esiti istruttori delle proposte progettuali a valere sul primo bando con il seguente piano finanziario:

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola Capofila € 180.845,28, Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" Partner € 68.600,00, Uniontrasporti Scarl Partner € 65.520,00, Regione Piemonte Partner € 129.175,20, Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola Scarl Partner € 152.344,72 per un Totale di € 596.485,20 parte Italiana e 100.000,00 CHF di parte svizzera.

Dato atto che:

i progetti approvati sono finanziati per l'80% dai fondi FESR assegnati al Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 mentre il cofinanziamento nazionale nella misura del 20% per l'Italia sarà assicurato dallo Stato mediante ricorso al Fondo di rotazione, come definito nella delibera CIPESS n. 78 del 22/12/2021;

considerato che l'Autorità di Gestione nel comunicare gli esiti positivi della valutazione e le prescrizioni progettuali ha tra l'altro chiesto al partner capofila, ai fini dell'avvio del progetto, di procedere entro il 31 dicembre 2024, al caricamento sul sistema informativo del Programma della Convenzione tra Capofila italiano, Capofila svizzero ed i partner progettuali.

Tenuto conto che la Regione Piemonte, in qualità di partner del progetto SIMPLON 2050 deve:

- a. sottoscrivere la Convenzione di Cooperazione con il Capofila Provincia del Verbano-Cusio-Ossola che disciplina i rapporti finanziari tra i partner (Allegato B);
- b. predisporre gli atti amministrativi e contabili necessari all'avvio del progetto con riferimento all'accertamento e all'impegno delle risorse attribuite ai fini dell'attuazione delle attività previste dal progetto, pari a € 129.175,20, di cui € 103.340,16 di quota FESR ed € 25.835,04 di quota nazionale (CPN).

Pertanto, al fine di dare avvio alle iniziative previste nel progetto SIMPLON 2050 si rende necessario, con il presente provvedimento, approvare il quadro economico generale del progetto (Allegato A), approvare e firmare la convenzione (Allegato B) facente parte integrante del Bando

approvato dalla regione Lombardia come allegato 6, dando mandato della sottoscrizione e della concreta attuazione del progetto al Responsabile del Settore A1823B – Settore Interventi regionali per la logistica, che provvederà con atti successivi.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 9156 del 5/12/2022;
- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e smi;

determina

1) di approvare il quadro economico generale del Progetto SIMPLON – ID. 0300281, come riportato nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare lo schema della Convenzione di Cooperazione con il Capofila Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e gli altri partner riportato nell'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di dare mandato della sottoscrizione della Convenzione (Allegato B) e della concreta attuazione del progetto al Responsabile del Settore A1823B Settore Interventi regionali per la logistica, che provvederà con atti successivi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_Simplon_quadro_economico.pdf
2. Allegato_B_Schema_di_convenzione.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Denominazione beneficiario IT	Ruolo	Contributo italiano approvato (€)	Autofinanziamento italiano approvato (€)	Budget totale italiano approvato (€)
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	Capofila	€ 180.845,27	€ 0,01	€ 180.845,28
Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	Partner	€ 68.600,00	€ 0,00	€ 68.600,00
Uniontrasporti Scarl	Partner	€ 65.520,00	€ 0,00	€ 65.520,00
Regione Piemonte	Partner	€ 129.175,20	€ 0,00	€ 129.175,20
Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola Scarl	Partner	€ 152.344,71	€ 0,01	€ 152.344,72
TOTALE		€ 596.485,18	€ 0,02	€ 596.485,20

Denominazione beneficiario CH	Ruolo	Contributo svizzero approvato (CHF)
OUESTRAIL, Simplon – Lötschberg – Jura, association de Suisse occidentale pour des liaisons ferroviaires performantes	Capofila	100.000,00 CHF
Canton du Valais	Partner	

Fonte: lettera di notifica Ammissione a finanziamento Regione Lombardia

Budget di progetto per fonte di finanziamento

Partner	Paese	FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale	FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale %	FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale % del totale	Cofinanziamento nazionale italiano	Cofinanziamento nazionale italiano %	% budget totale
LP1	PVCO	Italia (IT)	144.676,22	0,30	0,80	36.169,05	180.845,28
PP2	OUE	Schweiz/Suisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP3	UPO	Italia (IT)	54.880,00	0,12	0,80	13.720,00	68.600,00
PP4	UTR	Italia (IT)	52.416,00	0,11	0,80	13.104,00	65.520,00
PP5	REG PIEM	Italia (IT)	103.340,16	0,22	0,80	25.835,04	129.175,20
PP6	GAL LM	Italia (IT)	121.875,77	0,26	0,80	30.468,94	152.344,72
PP7	CdV	Schweiz/Suisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			477.188,15	0,00	0,80	119.297,03	596.485,20

*PROGRAMMA
INTERREG VI – A ITALIA SVIZZERA
CCI 2021TC16RFCB033*

**PRIMO AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ORDINARI
Allegato 6- Modello di convenzione tra
Capofila italiano, capofila svizzero e i
partner di progetto**

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI A
ITALIA – SVIZZERA 2021-2027

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA CAPOFILA ITALIANO, CAPOFILA SVIZZERO E I
PARTNER CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DEL

PROGETTO ID _____

TITOLO _____

ACRONIMO _____

FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2021-2027

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTO l'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 di approvazione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera;

VISTA la DGR n. 7715 del 28/12/2022, di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera;

VISTO il decreto n. ____ del ____ di approvazione del Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera;

PRESA VISIONE delle *Linee guida di ammissibilità della spesa* e della manualistica approvata dall'Autorità di Gestione;

DATO ATTO che:

- con decisione del ____ gli organismi del Programma hanno approvato il progetto id. ____ acronimo _____, come successivamente formalizzato con decreto di presa d'atto da parte dell'Autorità di Gestione del ____, n. ____;

- in data ____ il Capofila italiano del progetto ha comunicato l'accettazione, a nome di tutto il partenariato, del finanziamento concesso, impegnando contrattualmente la compagine partenariale al rispetto degli obblighi sottoscritti da parte di ciascun soggetto tramite la presentazione della candidatura progettuale, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 6 del Regolamento UE 1059/2021;

- la durata del progetto decorre dalla data del _____, indicata dall'Autorità di Gestione nella comunicazione di finanziamento e richiesta di accettazione;

CONSIDERATO che gli adempimenti a cui devono dar corso i sottoscrittori della presente convenzione, ovvero il Capofila italiano, il Capofila svizzero, i partner italiani e svizzeri sono adempimenti comuni a tutto il partenariato;

attraverso la presente Convenzione tra

(compilare con la denominazione del Capofila italiano).....

rappresentato dal soggetto con potere di firma (NOME E COGNOME).....

in qualità di Capofila italiano

e

(compilare con la denominazione del Capofila svizzero).....

rappresentato dal soggetto con potere di firma (NOME E COGNOME).....

in qualità di Capofila svizzero

e i Partner di progetto:

- (1) rappresentato dal soggetto con potere di firma (NOME E COGNOME)
.....
- (2) rappresentato dal soggetto con potere di firma (NOME E COGNOME)
.....
- (3) rappresentato dal soggetto con potere di firma (NOME E COGNOME)
.....
- (...)

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ADEMPIMENTI COMUNI ALL'INTERO PARTENARIATO

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie, i rispettivi obblighi e le responsabilità nella realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera id. _____ denominato _____.

Articolo 2

Costo totale del progetto e importo del contributo pubblico

1. Il costo totale del progetto, il budget e il contributo pubblico assegnato a ciascun partner sono dettagliati nelle decisioni di finanziamento adottate dal Programma ed eventuali successive modifiche approvate dalle Autorità competenti.

Articolo 3

Obblighi e responsabilità del Capofila italiano con riguardo all'intero partenariato

1. Il partner Capofila italiano, designato in sede di candidatura, si assume:
- a) la responsabilità nei confronti dell'Autorità di Gestione di realizzare l'intero progetto conformemente alle regole del Programma e nel rispetto del cronoprogramma approvato;
 - b) la responsabilità nei confronti dell'Organismo con funzione contabile a gestire il contributo pubblico italiano conformemente ai circuiti finanziari del Programma;
 - c) la responsabilità di coordinare i firmatari della presente Convenzione nell'attuazione del progetto.
2. Il Capofila assume i seguenti obblighi nei confronti dei partner, derivanti dalla Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi firmata all'atto della presentazione della proposta progettuale:
- a) rappresentare il partenariato nei confronti dell'Autorità di Gestione, facendosi portavoce di richieste di informazioni necessarie ai partner, e rispondere nell'interesse del partenariato alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità di Gestione;
 - b) trasferire ai partner le informazioni e i documenti aggiornati messi a disposizione dall'Autorità di Gestione, al fine di consentire una corretta attuazione operativa e finanziaria del progetto da parte di tutti i soggetti del partenariato, e assicurare il loro rispetto da parte di questi ultimi;
 - c) dare l'avvio effettivo alle attività del progetto e organizzare i lavori del Comitato di pilotaggio (di cui successivo articolo 5);

- d) formalizzare all'Autorità di Gestione eventuali richieste e rinunce approvate dal Comitato di pilotaggio (di cui alle lettere e) ed f) del successivo articolo 5) e comunicare ai partner le decisioni assunte dalle Autorità del Programma in merito al progetto;
- e) informare e invitare l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner del Programma di riferimento territoriale a tutti gli eventi pubblici organizzati nell'ambito del progetto;
- f) informare l'Autorità di Gestione in merito ad eventuali controversie emerse tra i soggetti partner in fase di attuazione del progetto.

Articolo 4

Comitato di pilotaggio

1. Al fine di garantire una maggiore qualità e il coordinamento tra partner nella gestione e attuazione del progetto, il partenariato costituisce un Comitato di pilotaggio, di cui fanno parte almeno un rappresentante per ciascun partner.

2. I compiti del Comitato di pilotaggio sono i seguenti:

- a) stabilire un piano comune delle attività e coordinare i lavori tra i partner, anche provvedendo all'organizzazione, entro tre mesi dall'avvio del progetto, di una riunione/evento di pianificazione e lancio delle attività progettuali, cui invitare l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner del Programma di riferimento territoriale;
- b) promuovere la sinergia tra le attività progettuali dei partner e favorire la compartecipazione di tutti i partner alle attività trasversali del progetto, lo scambio di informazioni e l'assunzione di decisioni condivise a livello di partenariato;
- c) monitorare l'avanzamento del progetto, analizzare eventuali criticità che si presentino nella sua realizzazione, proporre meccanismi correttivi per assicurare la realizzazione e la qualità dei risultati progettuali;
- d) vigilare sul rispetto del cronoprogramma di attività e di spesa del progetto e delle scadenze per la rendicontazione e il monitoraggio periodico;
- e) discutere e approvare le modalità operative di attuazione delle attività progettuali, eventuali modifiche progettuali strettamente necessarie ed ulteriori richieste, da sottoporre all'Autorità di Gestione per l'approvazione secondo le procedure previste dal Programma;
- f) approvare la riduzione del budget di progetto a fronte di economie non riutilizzabili dal partenariato;
- g) risolvere eventuali controversie che dovessero emergere tra i partner nell'attuazione del progetto.

Articolo 5

Monitoraggio

1. I partner del progetto si impegnano a fornire al Capofila italiano i dati, i documenti e le informazioni necessari per la trasmissione dei dati aggregati a livello del progetto entro i termini assegnati dal Capofila, ai fini del rispetto della scadenza semestrale per la presentazione del rapporto di monitoraggio periodico.

Articolo 6

Informazione, pubblicità e utilizzo dei loghi

1. Tutti i partner del progetto hanno l'obbligo di riportare il sostegno del "Programma Interreg VI-A Italia – Svizzera 2021-2027" al progetto in tutte le azioni di informazione e di comunicazione, anche tramite l'utilizzo del logo di Progetto, mediante:

- a) il logo del Programma;

- b) l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, secondo le caratteristiche indicate dal Reg. UE 1060/2021 Allegato IX;
- c) un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR);
- d) il logo del Cantone svizzero capofila di progetto.

2. Tutti i partner, già a partire dalla fase di attuazione del progetto, informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Programma, includendo nel proprio sito Internet la descrizione del progetto, le informazioni di eventi pubblici organizzati dal progetto e, una volta conseguiti, gli output e i risultati.

3. Il Capofila e i partner si impegnano a rispettare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla Manualistica del Programma in materia di comunicazione.

Articolo 7

Utilizzo degli output

1. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di utilizzare gli output del progetto per le attività di comunicazione e di informazione nel pieno rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale.

2. Tutti i prodotti realizzati fruibili mediante strumenti telematici, inclusi documenti, relazioni e analisi, nel rispetto delle regole di trasparenza, devono essere resi pubblici per il libero accesso e fruizione da parte del pubblico.

Articolo 8

Lingua

1. La lingua ufficiale del Programma è l'italiano, utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali e per l'utilizzo del sistema informativo JEMS.

ADEMPIMENTI DEL PARTENARIATO ITALIANO

Articolo 9

Impegni e responsabilità del Capofila italiano con riguardo ai partner italiani

1. Il Capofila italiano del progetto si impegna, nei confronti degli altri partner italiani, a:
 - a) assicurare che le spese dichiarate dai partner italiani siano state effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto, corrispondano alle attività definite nella scheda progettuale approvata dagli organismi del Programma e rispettino i limiti fissati nel piano finanziario approvato;
 - b) predisporre la documentazione necessaria alla presentazione delle domande di pagamento e la reportistica per il monitoraggio del progetto;
 - c) richiedere l'erogazione del contributo pubblico per i beneficiari italiani e trasferirlo, entro 30 giorni dal ricevimento, ai partner del progetto per le rispettive quote, senza applicare alcuna detrazione o ritenuta, né imporre alcun onere specifico o di altro genere avente l'effetto di ridurre gli importi spettanti;
 - d) garantire il tempestivo recupero presso i partner italiani del progetto, di tutti gli importi versati e non più spettanti in virtù delle irregolarità riscontrate dagli organismi del Programma e la corretta e tempestiva restituzione delle somme oggetto di recupero concernenti gli importi indebitamente versati dal Programma ai partner italiani;

- e) trasmettere le rendicontazioni delle spese sostenute e quietanzate dai partner italiani alle strutture di controllo di gestione, fornendo ai partner le motivazioni di eventuale non inclusione nelle domande di rimborso di alcune delle spese presentate da questi ultimi.

Articolo 10

Impegni dei partner italiani

1. I beneficiari si impegnano a gestire in proprio le varie fasi attuative del progetto, nel rispetto della normativa di riferimento ad essi applicabile, realizzando le attività previste nel rispetto del cronoprogramma approvato.
2. Ogni partner garantisce la copertura finanziaria del budget di propria competenza, secondo quanto previsto dal piano finanziario presentato e approvato.
3. Tutti i partner italiani del progetto si impegnano al rispetto dei seguenti adempimenti:
 - a) per i beneficiari privati, stipulare idonea garanzia fidejussoria prima della richiesta di anticipo dei pagamenti. Tale adempimento va assicurato entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto;
 - b) rendicontare i costi sostenuti in attuazione del progetto, secondo le modalità di rendicontazione scelte in fase di candidatura, rispettando le scadenze di rendicontazione delle spese e delle attività svolte previste dal Programma e fornendo la documentazione necessaria a dimostrare le attività realizzate e/o dei risultati raggiunti;
 - c) utilizzare in tutti i casi previsti il sistema informativo JEMS;
 - d) tenere una contabilità separata delle spese del progetto nell'ambito della contabilità interna e assicurarne la corretta tracciabilità finanziaria nelle modalità indicate nella Manualistica del Programma;
 - e) assicurare la correttezza e legittimità dei documenti contabili di spesa e di pagamento e degli altri documenti a supporto dei costi sostenuti e delle attività realizzate;
 - f) consentire e agevolare l'attività di controllo della spesa fornendo la documentazione necessaria e richiesta dagli incaricati preposti alle attività di verifica e dalle Autorità competenti, inclusi i controlli disposti dopo la chiusura e il saldo dei progetti;
 - g) conservare la documentazione del progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario da parte degli organi e/o organismi del Programma (10 anni dal saldo al progetto, per i beneficiari in aiuto di Stato);
 - h) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione così come definiti nell'Allegato IX al Regolamento UE 1060/2021 ed ulteriormente dettagliati nella Manualistica del Programma;
 - i) inquadrare eventuali contributi in favore di destinatari finali che svolgano attività economica di rilievo internazionale nell'ambito dei regimi di cui agli articoli 20 e 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), a valere sulle misure d'aiuto registrate dall'Autorità di Gestione e indicate ai beneficiari con la comunicazione di finanziamento;
 - j) in qualità di autorità concedenti di aiuti di Stato:
 - i. acquisire le necessarie dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dei destinatari finali, di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del GBER);
 - ii. registrare gli aiuti indiretti concessi, ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
 - iii. effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti, come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017;
 - iv. acquisire le visure Deggendorf, come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, al fine di verificare che i destinatari finali degli aiuti indiretti non siano stati destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;
 - v. assolvere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
 - k) per i beneficiari che attuano attività progettuali nei territori piemontesi o valdostani del Programma, affidare ad un controllore, esterno ed indipendente, l'incarico di effettuare le verifiche di gestione

sulle proprie spese rendicontate, attenendosi, nella scelta dell'incaricato, alle indicazioni fornite dalle Autorità del Programma;

- l) assicurare il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso ai fini progettuali dei beni non strumentali che costituiscono un output di progetto e per i quali si chiede il riconoscimento dell'intero costo, per un periodo di 5 anni - 3 per le PMI - dal pagamento del saldo del progetto;
- m) assicurare che gli immobili o aree oggetto di interventi specializzati che comportino la costruzione, il recupero o la ristrutturazione di infrastrutture ed edifici quali output del progetto siano di proprietà del beneficiario o siano in disponibilità al medesimo al momento dell'avvio del progetto e per un periodo adeguato agli scopi del progetto, comunque non inferiore ai 5 anni successivi al pagamento del saldo, garantendo che, qualora durante tale quinquennio si verificasse un cambio di proprietà, ciò non procurerà un vantaggio indebito al beneficiario e/o ad altri soggetti interessati;
- n) partecipare alle attività informative e formative organizzate dal Programma per aumentare le competenze in materia di gestione del progetto e favorire lo sviluppo di sinergie tra progetti;
- o) collaborare con le Autorità e gli organismi del Programma nelle attività di informazione, comunicazione e valutazione;
- p) comunicare tempestivamente alle Autorità del Programma le eventuali variazioni del rappresentante legale, del soggetto con potere di firma oppure delle coordinate del conto corrente bancario indicato al fine di assicurare la corretta tracciabilità finanziaria dei pagamenti;
- q) assicurare la correttezza dei singoli documenti contabili prodotti dai soggetti attuatori nel caso di ricorso agli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici;
- r) rispettare i principi orizzontali dell'Unione Europea nell'attuazione delle attività di progetto: pari opportunità, lotta alla discriminazione e sviluppo sostenibile;
- s) restituire al Capofila del progetto la totalità o quota parte del contributo pubblico indebitamente percepito a seguito dell'accertamento delle irregolarità da parte delle Autorità competenti.

ADEMPIMENTI DEL PARTENARIATO SVIZZERO

Articolo 11

Impegni e responsabilità del Capofila svizzero

1. Il Capofila svizzero è il referente unico, per le attività svolte in territorio elvetico, nei confronti del Capofila italiano di progetto, del delegato cantonale e della Coordinazione regionale Interreg.
2. Per gli aspetti relativi all'avanzamento delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico il Capofila svizzero:
 - a) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari svizzeri, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto nel rispetto del cronoprogramma;
 - b) fornisce al Capofila italiano, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg i dati per l'elaborazione di tutta la reportistica del Programma;
 - c) informa tempestivamente il Capofila italiano, il delegato cantonale e la Coordinazione regionale Interreg di eventuali criticità verificatesi durante l'attuazione del progetto;
 - d) fornisce al Capofila italiano, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg tutte le informazioni necessarie al fine di riscontrare le richieste delle Autorità del Programma.
3. Per gli aspetti finanziari e contabili relativi ai finanziamenti svizzeri, il Capofila svizzero:
 - a) garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte svizzera del progetto, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla

Decisione di aiuto, emanata dai Cantoni e dalla Coordinazione regionale Interreg, e dei criteri generali di ammissibilità delle spese;

- b) compila i moduli ufficiali del Programma per le richieste di rimborso delle spese sostenute (rimborsi intermedi e saldo);
- c) inoltra al delegato cantonale in doppia copia la richiesta di liquidazione entro 3 mesi dalla data di chiusura del progetto indicata sulla Decisione di Aiuto;
- d) garantisce il versamento dei contributi concessi agli altri beneficiari svizzeri secondo quanto indicato, senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere, entro 30 giorni dal ricevimento del contributo.

4. Per gli aspetti relativi all'avanzamento delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico, il Capofila svizzero:

- a) è responsabile di garantire la completa realizzazione delle azioni previste dal progetto in capo a soggetti svizzeri, raccordandosi con il Capofila italiano di progetto;
- b) presenza e collabora attivamente alle azioni di informazione e comunicazione del progetto.

Articolo 12

Impegni e responsabilità dei partner svizzeri

1. I beneficiari si impegnano a gestire in proprio le varie fasi attuative del progetto, nel rispetto della normativa di riferimento ad essi applicabile, realizzando le attività previste nel rispetto del cronoprogramma approvato.
2. Ogni partner garantisce la copertura finanziaria del budget di propria competenza, secondo quanto previsto dal piano finanziario presentato e approvato.
3. Tutti i partner svizzeri si impegnano a rendere nota la partecipazione finanziaria della Confederazione e del Cantone in ogni operazione che verrà realizzata, valutando l'opportunità di esporre sui materiali di comunicazione, oltre ai loghi obbligatori previsti dal Programma all'articolo 6, anche altri loghi cantonali di riferimento per specifiche azioni progettuali realizzate.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Durata

1. La validità della presente Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione.
2. La presente Convenzione resterà in vigore finché i beneficiari avranno assolto tutti i propri obblighi derivanti dall'accettazione del contributo del Programma.

Articolo 14

Controversie tra i partner

1. Le parti si impegnano ad informare, per il tramite del Capofila, l'Autorità di Gestione di eventuali controversie emerse nell'ambito dell'attuazione del progetto.
2. Le parti si impegnano a risolvere, di comune accordo, eventuali controversie sorte tra il partenariato in fase di attuazione del progetto.
3. Qualora non fosse possibile trovare un accordo tra i partner, il Foro competente sarà quello di _____.

per il Capofila italiano

data, firma e timbro (laddove in uso)

per il Capofila svizzero

data, firma e timbro (laddove in uso)

per il partner _____

data, firma e timbro (laddove in uso)

per il partner _____

data, firma e timbro (laddove in uso)

(ulteriori sottoscrizioni)

ALLEGATI

- ☐ Copia documenti d’identità firmatari Capofila Italiano se la firma non è in formato elettronico (CAdES o PAdES)
- ☐ Delega alla firma (se il firmatario è diverso dal legale rappresentante o soggetto con poteri di firma) e copia documento d’identità del delegante se la firma nell’atto di delega non è in formato elettronico (CAdES o PAdES)